



**REGIONE TOSCANA**

<b>Decreto del Presidente della Giunta Regionale</b>	<b>N° 8</b>	<b>del 20 Gennaio 2009</b>
--	-------------	----------------------------

*Oggetto:*

Costituzione della comunità montana "Montagna Fiorentina" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n.37

*Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA*

*Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI*

*Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2008, ed in particolare:

- il comma 1, che prevede che la comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- il comma 2, che prevede che il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l'approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell'ente; stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell'ambito territoriale;
- il comma 5, che prevede che con il decreto di costituzione della comunità montana o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:
  - a) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;
  - b) il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge e l'assegnazione delle relative risorse;
  - c) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che dalla data di entrata in vigore della legge le comunità montane sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell'allegato B della legge medesima, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all'articolo 13, comma 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 749 con la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato modificato l'ambito territoriale della comunità montana Montagna Fiorentina, con l'esclusione del comune di Dicomano e che, pertanto, detto ambito risulta costituito dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo;

Considerato che con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 2008, il comune di Dicomano è stato inserito nell'ambito territoriale della comunità montana Mugello;

Visto l'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all'articolo 5 della legge regionale medesima, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane, in continuità giuridica con quelle preesistenti e che per dette comunità montane:

- a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l'assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell'ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell'assemblea, l'assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) è disposto il rinnovo dell'assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;

- c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui alla lettera b);
- d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008;
- e) il presidente, la giunta e l'assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera f);
- f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale medesima;
- g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la legge regionale n. 37 del 2008.

Considerato che occorre assicurare in via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, la continuità dell'azione amministrativa per l'esercizio delle funzioni regionali, dei compiti e delle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già conferiti o assegnati alla comunità montana Montagna Fiorentina per il territorio del comune di Dicomano, onde consentire che il trasferimento delle funzioni agli enti locali competenti in via ordinaria avvenga in modo ordinato e senza compromettere la programmazione e la qualità delle prestazioni;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 39 del 2000, il complesso agricolo forestale regionale "Rincine", ricadente anche sul territorio di Dicomano, continua ad essere amministrato dalla comunità montana Montagna Fiorentina, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale medesima, salvo diversa determinazione del Consiglio regionale;

Considerato che la comunità montana Montagna Fiorentina è comproprietaria, con la comunità montana Mugello, del "Centro Carni Comprensoriale", realizzato con la compartecipazione finanziaria di parte dei comuni facenti parte delle due comunità montane, compreso il comune di Dicomano, come da accordo di programma pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana 24 gennaio 1996, n. 5;

Considerato che la proprietà del suddetto centro carni è ripartita tra le due comunità montane rispettivamente per il 64,82% alla comunità montana Mugello e per il 35,18% alla comunità montana Montagna Fiorentina;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 37 del 2008, ad una nuova ripartizione della quote di proprietà di detto bene tra le due comunità montane onde assicurare il mantenimento delle quote attribuite a ciascuna comunità montana in ragione dei comuni che le costituiscono, a tal fine considerando i medesimi criteri che hanno determinato, come da deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 21 dicembre 1989, il riparto originario delle quote tra le due comunità montane;

Considerato che, sulla base dei criteri suddetti, il valore percentuale della proprietà del "Centro Carni Comprensoriale" ad oggi attribuito alla Comunità Montana Montagna Fiorentina in ragione del comune di Dicomano è pari al 4,88%, e che, pertanto, per effetto della nuova delimitazione delle comunità montane Montagna Fiorentina e Mugello, la percentuale di proprietà del "Centro Carni Comprensoriale" deve essere rideterminata in 30,30% per la comunità montana Montagna Fiorentina e 69,70% per la comunità

montana Mugello; detto nuovo assetto proprietario sarà riportato anche nel decreto di costituzione della comunità montana Mugello;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla costituzione della comunità montana Montagna Fiorentina ed a dettare disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

## DECRETA

1. A decorrere dal giorno successivo all'adozione del presente decreto è costituita, in continuità con la preesistente comunità montana Montagna Fiorentina, la comunità montana denominata "Montagna Fiorentina", comprendente i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.
2. Dalla data di costituzione della comunità montana Montagna Fiorentina è costituita la conferenza dei sindaci della comunità montana, di cui fanno parte i sindaci dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo.
3. Il numero complessivo dei componenti dell'assemblea della comunità montana Montagna Fiorentina è rideterminato in 27. Dalla data di costituzione non ne fanno più parte il sindaco e i rappresentanti del comune di Dicomano.
4. E' disposto il rinnovo dell'assemblea della comunità montana Montagna Fiorentina in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto.
5. Il presidente e gli assessori della comunità montana Montagna Fiorentina, in carica alla data di costituzione della comunità montana, ad eccezione degli eventuali componenti che risultano essere amministratori del comune di Dicomano, restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui al punto 4 del presente decreto.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore della comunità montana Montagna Fiorentina, non ne può essere disposta la sostituzione se non si è provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. In deroga a quanto previsto dallo statuto vigente e fino all'approvazione del nuovo statuto, in caso di cessazione di tutti gli assessori, il presidente, entro il termine di dieci giorni, provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008, nei limiti ivi previsti.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presidente della comunità montana Montagna Fiorentina, in deroga a quanto previsto dallo statuto vigente e fino all'approvazione del nuovo statuto, alla sua elezione si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 37 del 2008. La conferenza dei sindaci propone il nuovo presidente entro dieci giorni e l'assemblea provvede all'elezione entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dalla carica del presidente medesimo. Se lo statuto vigente non consente di individuare il soggetto che svolge le funzioni di presidente in sostituzione del presidente cessato, dette funzioni sono esercitate, limitatamente al periodo previsto per l'elezione del presidente, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica.

8. Il presidente, la giunta esecutiva e l'assemblea della comunità montana Montagna Fiorentina svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, ad eccezione di quanto stabilito con il presente decreto.
9. La conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale n. 37 del 2008. Fino all'approvazione del nuovo statuto, propone all'assemblea l'elezione del presidente in caso di cessazione di questo, in conformità a quanto stabilito dal punto 7 del presente decreto.
10. Se non si provvede, ai sensi del punto 6, secondo periodo, alla nomina della giunta, ovvero ai sensi del punto 7, secondo periodo, all'elezione del presidente, nei termini ivi previsti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2008.
11. La comunità montana Montagna Fiorentina deve approvare il nuovo statuto entro il 1° marzo 2009, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.
12. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, la comunità montana Montagna Fiorentina esercita le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già ad essa conferiti o assegnati dalla Regione per il territorio del comune di Dicomano. Resta fermo quanto disposto al punto 14 del presente decreto.
13. Alla comunità montana Montagna Fiorentina sono attribuite le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate dalla Regione anche per il territorio del comune di Dicomano, per il periodo di esercizio delle stesse, secondo quanto previsto al precedente punto 12. Con la deliberazione di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008 sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, spetteranno agli enti competenti ai sensi di legge.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2010:
  - a) la comunità montana Montagna Fiorentina cessa di esercitare per territorio del comune di Dicomano le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, che spettano alla comunità montana Mugello salvo quanto previsto alle lettere b) e c) del presente punto. La comunità montana Montagna Fiorentina provvederà a trasmettere alla comunità montana Mugello le domande ad essa eventualmente pervenute nel corso del 2009, relative a competenze finanziarie attinenti all'anno 2010;
  - b) restano di competenza della comunità montana Montagna Fiorentina i procedimenti avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2009 e l'esecuzione delle opere in corso di realizzazione alla stessa data, nonché i relativi contenziosi, quando detti procedimenti e opere interessano il territorio del comune di Dicomano;
  - c) la comunità montana Montagna Fiorentina continua ad amministrare il complesso agricolo forestale "Rincine" anche sul territorio del comune di Dicomano, svolgendo altresì i compiti e le attività ivi collegate, salvo diversa determinazione del Consiglio regionale.
15. La comunità montana Montagna Fiorentina aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

16. La comunità montana Montagna Fiorentina può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi già programmati e finanziati sul territorio del comune di Dicomano.
17. La percentuale di proprietà del Centro Carni Comprensoriale è rideterminata, per le motivazioni in premessa, in:
- a) comunità montana Montagna Fiorentina 30,30%;
  - b) comunità montana Mugello 69,70%.
18. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
19. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
- al presidente della comunità montana Montagna Fiorentina.
  - ai sindaci dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Dicomano;
  - al presidente della provincia di Firenze.
20. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente  
Claudio Martini

Il Dirigente del Settore  
Affari istituzionali e delle autonomie locali  
Luigi Izzi

Il Direttore Generale  
Valerio Pelini